GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 19 dicembre 1923** — **Numero 297**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2627.
Contributo del comune di Rovereto pel mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio . . . . Pag. 7238

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2628.
Domande dei Comuni per usufruire dei benefici per la costruzione di edifici scolastici a norma del R. decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654 . . . . Pag. 7238

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2629.
Contributo del comune di Zara pel mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio . . . . Pag. 7238

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2630.
Contributo del comune di Zara pel mantenimento di quel Regio istituto magistrale . . . . Pag. 7238

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2631.
Contributo della provincia di Zara pel mantenimento di quel Regio istituto tecnico . . . . Pag. 7239

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2632.
Contributo del comune di Pola pel mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio . . . . Pag. 7239

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2637.
Regolamento e tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Roma . . . . Pag. 7239

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2638.
Tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Arezzo . . . . Pag. 7240

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2640.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità nel territorio del comune di Susa . . . . Pag. 7241

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2653.
Modifiche al R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657, relativo alla amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Messina . . . . Pag. 7241

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2654.
Passaggio alla competenza del Ministero dei lavori pubblici dei poteri attribuiti al Ministero dell'economia nazionale col R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 . . . . . . Pag. 7241

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2661.
Sospensione temporanea, nel comune di Roma, degli sfratti in casi di gravissima necessità . . . . Pag. 7242

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2543.
Modificazione del regolamento del comune di Busalla (Genova) per l'applicazione della tassa di soggiorno . . Pag. 7242

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2552.
Modificazione del regolamento del comune di Brunate (Como) per l'applicazione della tassa di soggiorno . . . Pag. 7242

REGIO DECRETO 22 novembre 1923, n. 2577.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Milano . . . . Pag. 7242

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gambolò e di Garlasco . . . . Pag. 7242

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1923.
Determinazione dei prezzi di abbonamento e vendita degli Atti di Governo in edizione ufficiale per l'anno 1924. Pag. 7243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Pagamento delle semestralità al 1° gennaio 1924 sui certificati nominativi non soggetti a vincolo d'usufrutto . Pag. 7243

Pagamento della cedola della rendita consolidata 3.50 % al portatore e mista, e della rendita al 5 % al portatore, di scadenza al 1° gennaio 1924 . . . . Pag. 7243

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:

Concorsi per i posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena, sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale; bacologica di Padova, e di patologia vegetale di Roma . . . . Pag. 7243

Concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma. Pag. 7244

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2627.
Contributo del comune di Rovereto pel mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Rovereto è tenuto a corrispondere all'Erario per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, è ridotto, fino a contraria disposizione, a L. 25,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 102. — GRANATA.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2628.
Domande dei Comuni per usufruire dei benefici per la costruzione di edifici scolastici a norma del R. decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero della pubblica istruzione non darà corso alle domande dei Comuni dirette ad ottenere i benefici stabiliti, per la costruzione degli edifici scolastici, dall'art. 3 del Regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654, e da successive disposizioni che ne variano l'estensione, che non siano pervenute al Ministero stesso corredate da tutti i documenti prescritti, entro il 30 settembre 1923.

Le disposizioni contenute nell'art. 43 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, rimangono in vigore fino all'esaurimento dei fondi già stanziati per la loro applicazione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 103. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2629.
Contributo del comune di Zara pel mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Zara dovrebbe corrispondere ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio di detta città, è ridotto a L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 104. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2630.
Contributo del comune di Zara pel mantenimento di quel Regio istituto magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Zara dovrebbe corrispondere all'Erario, a sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento del Regio istituto magistrale di detta città, è ridotto a L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 105. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2631.

Contributo della provincia di Zara pel mantenimento di quel Regio istituto tecnico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla prposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che la provincia di Zara è tenuta a corrispondere ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento del Regio istituto tecnico di Zara, è ridotto a L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia interto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2632.

Contributo del comune di Pola pel mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Pola è tenuto a corrispondere allo Stato per il mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio è ridotto, a mente dell'art. 5, comma secondo, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, fino a contraria disposizione, a L. 20,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 107. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2637.

Regolamento e tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il regolamento per l'attuazione di detta legge, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Visto il R. decreto 18 giugno 1903, n. CCXCIX (parte supplementare) col quale viene approvata la tariffa per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Roma;
Viste la deliberazione 30 novembre 1922 e la nota 29 agosto 1923, n. 8157, della predetta Camera di commercio;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutori il regolamento e la tariffa annessi al presente Regio decreto, visti e firmati d'ordine Nostro dal Ministro proponente, i quali stabiliscono i diritti spettanti alla Camera di commercio e industria di Roma per gli atti e certificati da essa rilasciati.

Art. 2.

E' abrogato il suddetto Regio decreto 11 giugno 1903, numero CCXCIX (parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 112. — GRANATA.

REGOLAMENTO

Diritti per certificati, copie di atti, iscrizione nei ruoli ***compilati dalla Camera di commercio ed industria di Roma.***

Art. 1.

Tutti gli atti indicati nell'annessa tariffa, fatta eccezione per quelli da rilasciarsi in carta libera a norma di legge e le autenticazioni di firma, debbono essere richiesti in carta legale.

Tali domande saranno indirizzate al presidente della Camera di commercio e industria di Roma.

Art. 2.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera, verranno apposte delle marche speciali annullate col timbro dell'ufficio e comprovanti l'importo del diritto applicato.

Gli atti che si riferiscono alle elezioni sono esenti da qualsiasi diritto.

Art. 3.

Oltre ai diritti stabiliti dalla seguente tariffa l'interessato è sempre tenuto al pagamento delle spese che si dovessero eventualmente incontrare per il rilascio di speciali certificati.

TARIFFA.

1° Per ogni certificato d'iscrizione nel registro delle ditte, nei ruoli di tassa camerale, di gerenza, di procura, concessione targhe automobili, ecc., e per le copie di documenti depositati nell'archivio della Camera	L. 3.—
2° Per ogni certificato per l'esenzione dalla tassa di lusso	» 0.50
3° Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni a gare . .	» 10.—
4° Per ogni certificato d'origine	» 1.—
5° Per ogni vidimazione o autenticazione di firma .	» 1.50
6° Per ogni certificato di prezzi di derrate e merci quotate nei listini ufficiali	» 5.—
7° Per ogni certificato di prezzi di derrate e merci non quotate nei listini ufficiali, per ciascuna voce .	» 10.—
8° Per ogni certificato di prezzi di titoli e cambi quotati nel listino ufficiale di Borsa	» 5.—
9° Per ogni certificato di constatazione di usi accertati dalla Camera.	» 5.—
10° Per ogni certificato di constatazione di usi non ancora accertati dalla Camera	» 20.—
11° Per copie debitamente autenticate di deliberazioni e di atti ufficiali della Camera	» 5.—
12° Per ogni certificato d'iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori:	
a) degli agenti di cambio	» 30.—
b) dei mediatori di merci	» 10.—
13° Per certificati di svincolo della cauzione prestata:	
a) dagli agenti di cambio	» 100.—
b) dai mediatori di merci	» 20.—
14° Per l'autorizzazione a concambiare la cauzione prestata:	
a) dagli agenti di cambio	» 100.—
b) dai mediatori di merci	» 20.—
Qualora la redazione degli atti di cui sopra ecceda le due pagine, per ogni pagina o frazione di pagina scritta in più	» 1.—
15° Per ogni certificato peritale per tassa di negoziazione:	
per il primo milione di capitale	» 48.—
per ogni milione successivo	» 10.—
16° Per ogni certificato per tassa di successione e ogni altro certificato riferentesi a quotazioni di titoli o cambi	» 25.—
17° Per ogni certificato di credito:	
a) per contratti fino a L. 100.000 per ogni 1000 lire	» 1.—
b) per contratti fino a L. 1.000.000 per ogni 1000 lire delle prime 100.000	» 1.—
per ciascuna delle 1000 lire successive . . .	» 0.80
c) per contratti oltre il milione per ogni lire 1000 delle prime 100.000	» 1.—
d) per ciascuna delle 1000 lire successive fino ad un milione	» 0.50
per ciascun migliaio successivo	» 0.25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. **2638.**

Tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1916, n. 152, che autorizza la Camera di commercio e industria di Arezzo a percepire i diritti di segreteria per gli atti e per i certificati da essa rilasciati;

Viste la deliberazione 7 marzo 1923, e la nota 15 ottobre 1923, n. 6583, della predetta Camera;

Visto il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Arezzo è autorizzata a percepire per i certificati e per gli atti da essa rilasciati un diritto in conformità della tariffa seguente:

1° Per la visione di un atto o documento esistente presso la Camera escluso il registro delle ditte	L. 0.50
2° Per ogni certificato della Camera non particolarmente nominato, ed esclusi quelli che si devono rilasciare gratuitamente per legge	» 2.00
3° Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, a pubblici appalti, a licitazioni e gare . .	» 3.00
4° Per ogni certificato sulla esistenza di nuovi usi e consuetudini mercantile	» 5.00
5° Per ogni certificato sulla esistenza di usi e consuetudini già accertati	» 2.50
6° Per ogni certificato di prezzi	» 2.00
7° Per le legalizzazioni di firme e vidimazioni di atti	» 1.50
8° Per ogni copia di deliberazione ed altri atti della Camera	» 3.00
9° Per ogni certificato di mutamenti o svincoli di cauzione di mediatori	» 5.00
10° Per ogni certificato di svincolo di cauzione di esattori	*gratis*
11° Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli dei pubblici mediatori e dei periti commerciali, industriali e curatori di fallimenti	» 3.00
12° Scritturazione per ogni pagina, o parte di pagina	» 0.50

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa i certificati riferentisi alle elezioni, all'origine delle merci, i certificati d'iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali commerciali e tutti gli altri atti che per legge sono gratuiti.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il R. decreto 3 febbraio 1916, n. 152, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 113. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2640.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità nel territorio del comune di Susa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito esplosivi nel territorio del comune di Susa (Torino).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 115. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2653.
Modifiche al R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657, relativo alla amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657, è così modificato: « Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà determinato l'assegno da corrispondersi al membro di nomina governativa, per l'esercizio delle funzioni di presidente del Comitato amministrativo della Camera agrumaria, nonchè per l' esercizio cumulativo delle funzioni di presidente e di direttore generale della Camera agrumaria a lui eventualmente demandate, nell'assenza del direttore generale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 128. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2654.
Passaggio alla competenza del Ministero dei lavori pubblici dei poteri attribuiti al Ministero dell'economia nazionale col R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con il quale l'Ufficio permanente delle case popolari e dell'industria edilizia a decorrere dal 15 ottobre 1923 è stato trasferito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, che precisa i còmpiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvede alla esecutorietà delle sue decisioni e detta norme in materia di abitazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'economia nazionale con il decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, sono trasferiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 129. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2661.
Sospensione temporanea, nel comune di Roma, degli sfratti in casi di gravissima necessità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8;

Considerate le speciali esigenze createsi nel comune di Roma, per effetto delle recenti inondazioni delle vicine campagne, dalle quali si è verificato notevole esodo di abitanti, aggravando la crisi delle abitazioni e le difficoltà di trovare alloggio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel comune di Roma, il pretore, in aggiunta alla sospensione per due mesi dello sfratto a termine dell'art. 16 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, può prorogare la esecuzione dello sfratto nei casi di gravissima necessità debitamente constatata.

La proroga non può essere disposta se la domanda non sia accompagnata da un certificato delle autorità locali di pubblica sicurezza, le quali attestino non solo la assoluta impossibilità in cui il richiedente si trovi di procurarsi altro alloggio, ma altresì le eccezionali circostanze che rendono necessaria la proroga.

La proroga non può, in nessun caso, essere concessa quando lo sfratto sia stato ordinato per morosità o quando l'inquilino non abbia, nel termine di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, adito la Commissione arbitrale per ottenere la proroga della locazione.

La proroga non può eccedere la durata di mesi sei.

Quando, per effetto della concessione di tale proroga, colui che avrebbe dovuto subentrare nell'alloggio si venga a trovare, per l'impossibilità di procurarsene altro, nella necessità di rimanere in quello che egli occupa, il pretore potrà, a domanda dell'interessato, prorogare, a favore di questo, la locazione per eguale periodo di tempo, anche quando egli non avesse precedentemente adita la Commissione arbitrale e anche se fosse stato già ordinato lo sfratto in suo danno, salvo sempre il caso che ciò sia avvenuto per morosità.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 136. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2543.
Modificazione del regolamento del comune di Busalla (Genova) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 2543. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione dell'art. 3 del regolamento del comune di Busalla (Genova), per l'applicazione della tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2552.
Modificazione del regolamento del comune di Brunate (Como) per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 2552. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione degli articoli 3 e 6 del regolamento del comune di Brunate (Como) per l'applicazione della tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 22 novembre 1923, n. 2577.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Milano.

N. 2577. R. decreto 22 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari di Milano e nominato un Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gambolò e di Garlasco.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Gambolò e Garlasco, in provincia di Pavia.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Gambolò e di Garlasco per dar modo

agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 13 e 20 agosto 1923 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Gambolò e Garlasco, in provincia di Pavia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gambolò e di Garlasco, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1923.

Determinazione dei prezzi di abbonamento e vendita degli Atti di Governo in edizione ufficiale per l'anno 1924.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, e l'articolo 6 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prezzo d'abbonamento alla raccolta delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale per l'anno 1924 è stabilito in L. 90 per i Comuni del Regno ed in L. 110 per tutti gli altri abbonati, escluse le spese di posta, per i privati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della raccolta suddetta per gli anni 1923 e 1924, viene fissato come segue:

per ciascuna raccolta completa L. 125;
per ciascun volume separato L. 30.

Per le raccolte e per gli atti delle annate precedenti, dal 1861 al 1922 incluso, rimangono invariati i prezzi di vendita stabiliti col decreto di questo Ministero 17 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 27 dello stesso mese.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Guardasigilli,
Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Pagamento delle semestralità al 1° gennaio 1924 sui certificati nominativi non soggetti a vincolo d'usufrutto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Determina:

Le sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad iniziare il 20 dicembre 1923, limitatamente alla rendita consolidata 5 % il pagamento della semestralità al 1° gennaio 1924, sul certificati nominativi non soggetti a vincolo d'usufrutto o il pagamento dei quali non sia subordinato a speciali condizioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Pagamento della cedola della rendita consolidata 3.50 % al portatore e mista, e della rendita al 5 % al portatore, di scadenza al 1° gennaio 1924.

Si rende noto che il Ministro per le finanze ha disposto che col giorno 27 corrente abbia principio in tutte le Provincie del Regno, il pagamento della cedola della rendita consolidata 3.50 % al portatore e mista e della rendita 5 % al portatore di scadenza al 1° gennaio 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi per i posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena, sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale, bacologica di Padova, e di patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845,
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;
Considerato che i decreti Ministeriali 16 novembre 1920 e 7 marzo 1921, per la parte relativa ai concorsi di vice-direttore nelle seguenti Regie stazioni di prova agrarie e speciali:
Regia stazione agraria sperimentale di Modena;
Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;
Regia stazione bacologica di Padova;
per circostanze speciali non hanno avuto ancora esecuzione;
Considerato, altresì, che dalla data di chiusura dei detti concorsi è trascorso un lungo periodo di tempo, durante il quale alcuni concorrenti hanno già trovato sistemazione altrove e sono venute in parte a mutarsi le condizioni stabilite coi citati decreti Ministeriali, specialmente quelle relative al trattamento economico, annesso ai posti suddetti di vice diretore, per cui i relativi bandi di concorso, contenuti nei decreti stessi, non sono più in armonia con le vigenti disposizioni, onde l'opportunità di rinnovarli, tanto più che permane la necessità di coprire i posti summentovati di

vice-direttore nelle ricordate stazioni agrarie di Modena, Acireale e Padova;

Ritenuta, inoltre, la necessità di coprire il posto vacante di vice-direttore presso la Regia stazione di patologia vegetale di Roma:

Decreta:

I ripetuti decreti Ministeriali 16 novembre 1920 e 7 marzo 1921 sono revocati per la parte relativa al concorso per i posti di vice-direttore nelle ricordate Regie stazioni agrarie e speciali di Modena, Acireale e Padova ed è aperto il concorso, per titoli e per esami, per i posti di vice-direttore presso le seguenti Regie stazioni agrarie e speciali:

Regia stazione agraria sperimentale di Modena;

Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;

Regia stazione bacologica di Padova;

Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Lo stipendio annesso al posto di vice-direttore nelle Regie stazioni agrarie e speciali sopra indicate è di L. 10,000 e sarà accresciuto fino a L. 12,700, con quattro aumenti quinquennali. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età. Tale limite è elevato, per gli ex combattenti, fino al 40° anno, e di esso non sarà invece tenuto conto per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupano le singole stazioni.

I concorrenti dovranno inoltre presentare:

la laurea in scienze agrarie, in chimica o in scienze naturali per il posto di vice-direttore nella Regia stazione agraria sperimentale di Modena;

la laurea in chimica per il posto di vice-direttore nella Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;

la laurea in scienze agrarie, in scienze naturali, in chimica in medicina e chirurgia per il posto di vice-direttore della Regia stazione bacologica di Padova;

la laurea in scienze naturali e in scienze agrarie presso la Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso deve essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali, di cui sopra, decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Ai vice-direttori di nuova nomina delle surricordate stazioni, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, per un posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, con lo stipendio iniziale annuo di L. 7,500, che si accrescerà fino a L. 10,100 con tre aumenti quinquennali. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, div. III) non più tardi del 31 gennaio 1924. Essa dovrà contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale di chimica agraria.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Al pari della domanda i documenti che la corredano dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e portare la vidimazione, a seconda i casi, dell'autorità politica e giudiziaria, inoltre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a tre mesi del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinari, giusta l'art. 11 del decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali, di cui sopra decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli assistenti di nuova nomina della surricordata Stazione, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.